



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2022 il giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 19,00 presso la presso il centro sportivo Olympus con sede di Via F. Crispi di Floridia, , espressamente convocata, si e' riunita in 2a convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2021
2. Modifica statuto;
3. Varie ed eventuali;

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione e' andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ordinaria considerando che sono presenti n. 15 Soci, di cui n. 11 per delega, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente da lettura del rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2021 le cui risultanze sono le seguenti.

Entrate dell'esercizio € 4.365,89

Uscite dell'esercizio € 3.182,39

Avanzo di esercizio € 1.182,81

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo ai voti, viene approvato all'unanimità dei presenti.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno , Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto,

provvede alla revisione della presente dell'anno con l'ultimo 21 marzo
compreso in applicazione del Codice del Lavoro settore

• approvare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, deliberate dalle autorità

L'assemblea da mandare al Presidente di

viene allegato al presente verbale

Il presente verbale statutario integrato con le modifiche approvate dall'assemblea

approvate tutte le modifiche statutarie e il bilancio del Presidente

Dopo ampia discussione l'assemblea si è occupata del primo punto, approvando di

seguire:

confermare la validità dell'associazione di D.Lgs. 112/2017 e Codice del Lavoro

di lettura delle modifiche statutarie approvate dal Presidente del Lavoro

Relatori approvare al secondo punto si è occupata del giorno 1. Il Presidente dell'associazione

messò ai 7000 viene approvato all'unanimità del presente:

Il presente verbale approvato all'unanimità del presente:

Il presente verbale approvato all'unanimità del presente:

Il presente verbale approvato all'unanimità del presente:

Il presente verbale approvato all'unanimità del presente:

seguito:

finanziario relativo al bilancio chiuso il 31/12/2017. Le cui risultanze sono le

Del 1° punto si è occupata del giorno il Presidente da lettura del rendiconto economico

valido in seguito in seconda convocazione.

in ultima convocazione che sono trascorsi il 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° per delega, dichiara

deciso e che sono state approvate le modifiche relative alla pubblicità dell'assemblea

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione è andata

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

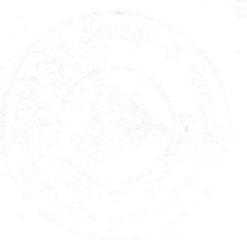
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI



chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 19,30
previa

lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Concetta Cilone

IL PRESIDENTE

Giuseppe...

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SIRACUSA

Registrato a Siracusa il 28/04/2022

al N. 377/1 Mod. 69 Serie 3^e

a richiesta di PAVANO GIANCARLO

Euro 24,00

come da liquidazione a fianco.

Registro € —

SANZ. REG. € 24,00

Catasto € —

T. S. € —

Bollo € —

TOTALE € 24,00



Capo Team 1 - Un. Siracusa

Massimo Fontana

Massimo Fontana





STATUTO **Organizzazione di volontariato (Odv)**

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita ed organizzata in forma di Organizzazione di volontariato ai sensi dell'Art. 32 e seguenti del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione denominata <<PRE-OCCUPARCI-Odv>> con sede nel Comune di Parma

L'associazione, che ha durata illimitata, utilizzerà nella denominazione ed in ciascun segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "Odv", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione nel RUNTS

ART. 2 **(Disciplina di riferimento)**

L'associazione <<PRE-OCCUPARCI-Odv>>, da ora in avanti denominata <<associazione>>, è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nelle opportunità e nei limiti del Codice Civile, del D.Lgs. n. 460/1997 e dell'art. 32 e seguenti del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117

L'assemblea delibera l'eventuale Regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Scopo, finalità, attività)**

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Le finalità che si propone sono in particolare di due tipologie: 1) socio sanitaria; 2) disagio giovanile e specificatamente:

- assistenza alle associazioni che effettuano prestazioni socio -sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse con finalità educativa;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'associazione quindi potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- migliorare la qualità di vita dei giovani affetti da malattia oncologica, varie patologie gravi, diversamente abili, aiutandoli ad integrarsi e reintegrarsi nella società attraverso un supporto di tipo socio-sanitario, psico-pedagogico e spirituale che faciliti il superamento di tutti i problemi che potrebbero compromettere il trattamento della patologia e la serenità.



- potere raggiungere , comprendere le esperienze della giovane persona colpita dalla malattia, includere, rendere partecipe di : attività sociale, ricreativa, sportiva, culturale, ecc.al fine di evitare l'isolamento e lo sconforto;
- divulgazione dell'informazione inerente alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori, con particolare attenzione nei confronti della popolazione giovanile e scolastica;
- iniziative di raccolta fondi;
- iniziative volte a modificare l'atteggiamento sociale e culturale nei confronti del giovane malato oncologico;
- formazione permanente dei volontari;
- ideare e pianificare progetti di ricerca-azione;
- sostenere la famiglia nelle problematiche a cui andrà incontro
- prevenire e contrastare il disagio giovanile: dispersione scolastica , bullismo e cyberbullismo, attraverso corsi di formazione per il personale scolastico, studenti, famiglie;
- organizzare eventi di sensibilizzazione;
- ideare e pianificare progetti educativi di ricerca-azione;
- sostenere le famiglie attraverso l'informazione e la formazione. Il loro coinvolgimento, attraverso la conoscenza delle problematiche e le responsabilità di cui rispondono, è necessario per aiutare efficacemente i ragazzi.

L'associazione farà da tramite tra le realtà socio-educative presenti sul territorio, la scuola, il comune, il ragazzo e la famiglia, al fine di coordinare l'integrazione dei ragazzi e rendere efficaci i progetti educativi proposti.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo

Relativamente alla raccolta fondi si precisa che l'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione opera nel territorio nazionale.

ART. 4 **(Divieti e obblighi)**

L'associazione prevede il divieto di distribuire , anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 5

(Ammissione e tipologie degli associati)

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ci sono 4 categorie di associati:

- ordinari (versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea);
- volontari (versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
- sostenitori (oltre la quota associativa, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
- onorari (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione).

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Gli associati hanno altresì il diritto di

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di Legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio consuntivo, dell'inventario e consultare i verbali;
- ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo e presso la sede sociale entro 30 gg. dalla richiesta.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità:

- Gli associati che intendono esaminare i libri sociali devono farne esplicita e motivata domanda, sottoscritta, precisando i libri sociali e le parti degli stessi che si vogliono consultare
- Il Presidente che riceve la domanda deve rendere possibile la consultazione entro 30 gg. dalla ricezione e a tal fine da le disposizioni necessarie per fissare con il richiedente il momento in cui mettere a disposizione, presso la sede sociale, i libri per la consultazione richiesta



-L'associato può anche richiedere copia di quanto riportato nei libri sociali; la relativa richiesta, da presentare in forma scritta, deve essere soddisfatta entro 30 gg dalla ricezione. L'associato è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni ed i documenti associativi acquisiti con le modalità di cui sopra, senza ledere i diritti dell'Associazione, rispettando la riservatezza delle informazioni acquisite ed i diritti delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016

La violazione di tale principio, oltre ad eventuali responsabilità civili e penali, rappresenta comportamento gravemente contrastante con le finalità e le disposizioni associative, anche ai fini di cui all'art. 5 comma 5 dello Statuto.

-Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile,

-Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe; nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiori a 500, ogni associato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe

Gli associati hanno il dovere di:

-rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;

-svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

-versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea degli associati

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato persona fisica si perde per morte, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili

ART. 8

(Organi associativi)

Gli Organi dell'Associazione sono :

-l'Assemblea degli associati;

-il Consiglio direttivo;

-il Presidente;

Le cariche associative sono elettive.



ART. 9
(Assemblea degli associati)

L'assemblea degli associati è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di una delega per ciascun associato.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Dalle riunioni dell'Assemblea degli associati è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede, in libera visione a tutti gli associati

ART. 10
(Compiti dell'Assemblea degli associati)

L'assemblea ordinaria degli associati deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- approvare il bilancio consuntivo o il bilancio sociale;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio direttivo;
- approvare l'eventuale Regolamento;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART.11
(Convocazione dell'Assemblea degli associati)

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa,

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

-L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza(skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Le Deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea validamente costituita.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria :

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

-Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

-Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.14

(Consiglio direttivo)

il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà degli indirizzi generali dell'assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.



Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, eletti dall'Assemblea tra i propri associati, ovvero indicati dalle Organizzazioni di Volontariato associate, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea degli associati insieme agli altri componenti il Consiglio.

Il Presidente ed il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

E' compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentiti agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 15 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione -nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio- e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In assenza di entrambi, dal consigliere più anziano

ART. 16

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. n. 460/1997

ART. 17

(Rendiconto economico -finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate -proventi e le spese-oneri sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spese-oneri e di entrate-proventi per l'esercizio annuale successivo.

Entro il 10/04 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Lo Stesso sarà depositato presso la sede dell'associazione 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Runtis entro il 30 Giugno di ogni anno.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea, che nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il Patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. del 3 Luglio 2017 n. 117

ART. 19

(Organo di controllo)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetto di cui all'art. 2397, comma sconsondo, del Codice civile. Può essere altresì



nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alla linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 Luglio 2017 n. 117

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

ART. 20

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.), e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



